

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 23 del 19 dicembre 2017

## **PROBLEMATICHE VARIE DI ORDINE OPERATIVO**

Con la presente informativa riteniamo utile rammentare alcune problematiche operative che spesso si verificano nella pratica quotidiana. Le tematiche sono trattate a livello generale. Per i casi specifici e particolari restiamo a Vs disposizione.

### **PAGAMENTI A FAVORE DI PROFESSIONISTI**

In prossimità della fine dell'anno accade che le imprese e i professionisti effettuino pagamenti mediante bonifico a professionisti (o a imprese semplificate che applicano il nuovo regime per cassa), e che i destinatari ricevano gli accrediti nell'anno successivo.

Queste somme costituiscono componenti negativi nell'anno di effettuazione del bonifico per il soggetto che paga, mentre rappresentano ricavi nell'anno di ricezione dell'accredito per i soggetti destinatari dei pagamenti.

Il comportamento, pur legittimo e confermato dalla Circolare Ministeriale n.38/2010, provoca a volte incomprensioni in sede di consegna delle CU (certificazioni uniche) e crea spesso situazioni da dover spiegare alla Agenzia delle Entrate in caso di verifica (l'Agenzia incrocia ormai automaticamente i dati comunicati dai soggetti che erogano compensi con le dichiarazioni dei redditi dei percipienti).

Si consiglia pertanto di effettuare i bonifici in oggetto in tempo utile affinché il destinatario riceva l'accredito nel medesimo periodo di imposta del soggetto che ha effettuato il pagamento, in modo da non creare disallineamento tra le due operazioni (salvo il caso che la fattispecie in esame sia voluta e quindi le due operazioni risultino effettuate su periodi d'imposta diversi).

### **INDICAZIONE DELLA PARTITA IVA SULLA FATTURA**

Abbiamo riscontrato che molto spesso sulle fatture (anche per operazioni effettuate in Italia) non viene riportata la Partita IVA dell'acquirente.

Rammentiamo che dal 1/1/2013 l'indicazione del numero della Partita IVA (sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente) è un elemento obbligatorio.

Vi invitiamo quindi a prestare maggiore attenzione nell'indicazione del dato oggetto della presente informativa.

## ACQUISTI ON LINE

E' sempre più diffusa l'abitudine di effettuare acquisti on line, soprattutto su siti che forniscono beni dall'estero. Il motivo principale è legato solitamente al prezzo più vantaggioso rispetto ad altri canali di vendita.

Quando si opera in regime di impresa o di lavoro autonomo (cioè si è considerati "businnes" e non "consumer" ai fini della normativa IVA) l'IVA, relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia, rese da soggetto passivo estero (Ue o extra Ue), deve generalmente essere assolta dal cessionario o committente **soggetto passivo** residente in Italia, mediante l'applicazione del *reverse charge*, ai sensi dell'articolo 17 del DPR 633/1972 (fattura integrata per gli acquisti UE, autofattura per gli acquisti extra-UE).

Può accadere che il soggetto estero emetta fattura con IVA (italiana e/o estera) ritenendo di avere a che fare con un "consumer" (privato). Questo può dipendere dal fatto che non venga comunicata la partita IVA da parte dell'acquirente italiano o che venga inserita in un campo diverso (è frequente ad esempio trovare il numero di partita IVA in una riga di indirizzo o in altro campo non dedicato alla indicazione della partita IVA).

Ricordiamo che:

- per acquistare beni o servizi da soggetti comunitari è necessario essere iscritto al VIES (VAT Information Exchange System);
- l'IVA esposta sulle fatture di fornitori stranieri, sia direttamente che tramite rappresentante fiscale, sia comunitari che extracomunitari, è indetraibile (rendendo quindi nullo il risparmio fiscale);
- per tutti gli acquisti effettuati all'estero occorre quindi una fattura emessa dal fornitore straniero che l'acquirente italiano dovrà integrare o autofatturarsi a seconda dei casi, adempiendo così agli obblighi IVA;
- la dispensa dalla certificazione dell'operazione che spetta a chi effettua operazioni attive di e-commerce riguarda solo le operazioni effettuate nei confronti di privati;
- con i nuovi adempimenti telematici imposti dall'Agenzia delle Entrate (comunicazione dati fatture e trasmissione delle liquidazioni periodiche) è sempre più immediato per l'Agenzia stessa rilevare errori e incongruenze nei documenti registrati dai contribuenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI